

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1164

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: *Annullamento della DGR n. 89-5520 del 3 agosto 2017 e relativi allegati, riguardante la Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo.*

Appreso che:

- il 10/06/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione prima) ha annullato la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, n. 89-5520 del 3 agosto 2017 e relativi allegati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 agosto 2017, serie generale n. 196, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 10 agosto 2017, avente ad oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei Comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN), ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004”;
- il ricorso è stato promosso dal Comune di Villanova Mondovì (CN) e dai proprietari delle cave della Rocchetta. Come riportato nella delibera summenzionata, le cave in attività non sono state appositamente ricomprese dalla Regione nel territorio della dichiarazione in maniera da permettere il proseguo delle attività economiche, nonostante dai documenti risulta come tali attività abbiano in passato contribuito al degrado del substrato geologico su cui sorgono i monumenti;
- la motivazione dell’annullamento risiederebbe nel fatto che la Commissione regionale, prevista dall’art. 137 d.lgs. 42/2004 e dell’art. 2 della l.r. 32/2008, avente il compito di formulare proposte alla Regione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, avrebbe agito senza che tutti i membri fossero presenti. Ovvero il TAR ha ritenuto che la Commissione debba essere considerata un “collegio perfetto” “che deve sempre operare col plenum dei suoi componenti (effettivi o supplenti)”, mancando di fatto una previsione normativa, sia nel d.lgs. 42/2004 che nella l.r. 32/2008, che indichi il quorum di componenti necessari al funzionamento della Commissione;
- pertanto il ricorso è stato dichiarato fondato esclusivamente “perché il provvedimento impugnato, fondandosi su una proposta formulata di un organo illegittimamente composto, è affetto da illegittimità derivata.”

Considerato che:

- il d.lgs. 42/2004 prevede che sia la Regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, ad emanare il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico. Pertanto la Regione è il solo organo legittimato alla decisione, mentre la Commissione ha valenza di presentare alla Regione una proposta;
- con questo si vuole specificare che nonostante la Commissione, è stata la Regione stessa, per mezzo dei propri tecnici funzionari esperti, a riconosce come meritevoli di tutela le valenze storico-culturali, religiose, identitarie, panoramiche del contesto territoriale del Momburgo, caratterizzato dal complesso storico-devozionale formato dal Santuario di Santa Lucia, dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso, dalla Cappella di San Bernardo, nonché dai percorsi di collegamento tra di essi e dal percorso con le cappelle della Via Crucis, che partendo dalla piazza di Santa Caterina a Villavecchia arriva al Monte Calvario. Ha riconosciuto inoltre le valenze paesaggistiche caratterizzate da vaste aree boscate, un significativo complesso carsico con la Grotta dei Dossi, l'altopiano di Caporale e i margini prativi, che, nel loro insieme, costituiscono il pregevole contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inseriscono il complesso monumentale-devozionale del Santuario di Santa Lucia e del Calvario, che costituiscono altresì significativi punti di vista e di belvedere;
- la sentenza del TAR risulta piuttosto grave perché per una interpretazione normativa, che nulla toglie al valore storico, paesaggistico e culturale, viene sottratto dalla tutela posta dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico il complesso monumentale di Momburgo. Ulteriore elemento di preoccupazione è posto nel fatto che in questi anni la Commissione, prevista dall'art. 137 d.lgs. 42/2004 e dell'art. 2 della l.r. 32/2008, non sempre si è riunita in "collegio perfetto", così come molte altre commissioni previste dallo stesso decreto, e questo aprirebbe la strada a molte altre impugnazioni di provvedimenti emanati dalla Regione.

Valutato che:

- la dichiarazione di notevole interesse pubblico non solo riconosce il valore storico, paesaggistico e culturale, ma lo tutela anche al fine di promuovere lo sviluppo turistico di un territorio che racchiude testimonianze significative e di pregio, già riconosciute un'eccellenza;
- la Regione, al fine di perseguire in via prioritaria la tutela degli interessi primari dei cittadini, quali l'ambiente e il valore storico-culturale e paesaggistico, rispetto agli interessi privati e puntuali, dovrebbe promuovere celermente, ovvero entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di annullamento, un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione assunta dal TAR;
- nel mese di luglio, le Associazioni ambientali e territoriali tra cui il Comitato villanovese "Ama il tuo paese", Pro Natura Cuneo, Pro Natura Piemonte, il Comitato cuneese del Forum nazionale del paesaggio, Legambiente Circolo di Cuneo, Italia Nostra Sezione Piemonte, L.I.P.U Sezione Cuneo e il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune, hanno chiesto attraverso una lettera al Presidente della regione Piemonte e alla Giunta Regionale, di agire in difesa della propria deliberazione del 2017 e di prodigarsi con ogni azione necessaria affinché tale atto torni ad essere uno strumento indispensabile di tutela ambientale e di una politica lungimirante e aperta ad alternative di sviluppo eco-sostenibile.

INTERROGA

per sapere se la Regione abbia intenzione di promuovere un ricorso al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR di annullamento della DGR n. 89-5520 del 3 agosto 2017.